

## **MINIMETRÒ S.P.A.**

**Oggetto: Contratto per l'affidamento del servizio di manutenzione del sistema di bigliettazione e controllo accessi relativo al sistema di trasporto Minimetrò di Perugia sotto forma di scrittura privata.**

\*\*\*\*\*

L'anno duemila ventuno (2021), il giorno uno (01) del mese di febbraio

### **TRA**

il Dott. Sandro Angelo Paiano, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico della Minimetrò S.p.A. ed agisce in nome, per conto e nell'interesse della Minimetrò S.p.A., con sede in Perugia, Piazza Umbria Jazz n.1, 06125- Perugia, Italia - C.F. e P. IVA 02327710543

### **E**

il Sig. Gianni Bagnetti, nato a Perugia il 06/07/1975, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società FRATELLI BAGNETTI S.r.l., di seguito denominata "Impresa"

### **PREMESSO:**

che con atto dell'Amministratore Unico pro tempore di Minimetrò S.p.A. del 26 novembre 2020 è stato stabilito fra quant'altro:

- di procedere con la sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio di manutenzione del sistema di bigliettazione e controllo accessi relativo al sistema di trasporto Minimetrò, tratto Pian di Massiano – Pincetto, per il periodo 25 novembre 2020-31 dicembre 2022, a fronte dell'importo totale di € 177.938,23, di cui 6.381,83 per costi della sicurezza compresi quelli per l'eliminazione delle interferenze, necessari alla copertura di 25,2 mesi di attività, oltre ad eventuali 180 gg, in ragione di quanto previsto all'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- per il periodo intercorso dal 25 novembre 2020 e fino alla data di stipula di cui al presente contratto, l'impresa ha dichiarato la propria disponibilità a proseguire l'attività di manutenzione del sistema di controllo accessi e bigliettazione secondo quanto previsto dal capitolato d'appalto.

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **ART. 1 - PREMESSE E ALLEGATI**

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Con il presente atto la Minimetrò S.p.A. affida all'Impresa, che accetta, il servizio di manutenzione del sistema di bigliettazione e controllo accessi relativo al sistema di trasporto Minimetrò di Perugia articolato secondo le seguenti principali attività:

1. Assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria su tutte le componenti hardware, la manutenzione correttiva a seguito della rilevazione di avarie, volta a riportare le componenti nello stato in cui possano eseguire le funzioni richieste;
2. Verifiche, revisioni e prove periodiche;
3. Il pronto intervento, le riparazioni, la cura e la pulizia interna dei dispositivi;
4. La gestione del magazzino delle parti di ricambio;

il tutto come meglio specificato, descritto e disciplinato nel capitolato d'appalto.

Il servizio comprende tutte le attrezzature ed i mezzi necessari per compiere il servizio nel modo più efficiente possibile.

Tutte le prestazioni dovranno essere eseguite sotto l'esclusiva responsabilità dell'Impresa nel rispetto della normativa vigente.

Il servizio viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle norme e condizioni del presente contratto.

### **ART. 3 – RENDICONTAZIONE**

Di tutta l'attività come descritta nel capitolato d'appalto deve essere fornita dall'Impresa la relativa rendicontazione con le modalità stabilite dallo stesso capitolato.

### **ART. 4 – CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle

obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L'Impresa:

- garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato d'appalto e nel presente contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto;
- è obbligata ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Impresa non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della società Minimetrò S.p.A., assumendosene la medesima Impresa ogni relativa alea;
- in materia di subappalto è obbligata al rispetto di quanto previsto all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- è tenuta, altresì, ad adeguare l'organizzazione del servizio e del proprio personale che presta l'opera presso il sistema di trasporto di cui trattasi, anche in caso di eventuale interruzione del servizio pubblico per cause che possono derivare sia dalla astensione dal lavoro del personale di gestione e/o manutenzione, sia da motivi esterni. Tale adeguamento del servizio non dà luogo ad alcun compenso aggiuntivo;
- si obbliga a consentire alla Società Minimetrò S.p.A. di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- si obbliga a dare immediata comunicazione alla Società Minimetrò S.p.A. di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente appalto;

- deve uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernente i servizi oggetto del presente appalto ed attenersi alle disposizioni emanate dal Referente responsabile per la società Minimetrò Spa per non arrecare disturbo o intralcio al regolare funzionamento delle attività;
- deve adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti della Società Minimetrò S.p.A. nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
- si obbliga a fornire, prima dell'inizio dell'attività l'elenco completo del personale impiegato nel servizio oggetto del presente appalto;
- deve comunicare, con almeno tre giorni di anticipo, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- deve controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione e deve istruire il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento della Società Minimetrò S.p.A. la quale si riserva il diritto di richiedere all'Impresa l'allontanamento di quel personale che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività. Eventuali e circostanziate segnalazioni che dovessero pervenire alla Minimetrò S.p.A. o rilevate dal personale della Società stessa, in relazione a reiterati comportamenti né conformi, né consoni ai criteri di condotta anzidetti, potranno costituire motivato ed insindacabile sollevamento del personale addetto al servizio di che trattasi e conseguente sostituzione con altro o altri di più adeguato profilo;
- è tenuta a predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Società minimetrò S.p.A. di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste dal capitolato d'appalto e dal presente contratto;

- si impegna a mettere a disposizione: un numero di telefono fisso e uno mobile, un numero di fax, un indirizzo e-mail e di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), non variabili ed attivi tutti i giorni della durata contrattuale.

In caso di inosservanza totale o parziale delle prestazioni oggetto del presente appalto, l'Impresa sarà soggetta a contestazione da parte della Società Minimetrò S.p.A.

La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento dei corrispettivi.

La Società Minimetrò S.p.A. pertanto, può affidare il servizio oggetto dell'inadempimento ad Azienda scelta sul libero mercato, addebitando all'Impresa l'eventuale differenza di prezzo.

L'Impresa non sarà ritenuta responsabile per disservizi e/o ritardi dovuti a scioperi o agitazioni sindacali (di carattere non aziendale per causa dell'Impresa addetta alla manutenzione del sistema di bigliettazione e controllo accessi), impedimenti derivanti da motivi di ordine pubblico, eventi di carattere naturale e cause comunque non dipendenti dalla propria volontà; tuttavia, dell'eventuale verificarsi di tali eventi l'Impresa dovrà dare immediata comunicazione al Referente responsabile della società Minimetrò S.p.A.

In caso di astensione dal lavoro per azioni sindacali dei propri dipendenti, l'Impresa è tenuta a darne avviso alla Società Minimetrò S.p.A., a mezzo telegramma o fax, almeno 48 ore prima dell'inizio dell'astensione; solo se l'Impresa avrà osservato le prescrizioni di cui sopra, sarà considerata non responsabile di qualsiasi danno, diretto o indiretto, che dovesse in proposito derivare alla Società Minimetrò S.p.A.

#### **ART. 5 - PERSONALE**

Il personale, dipendente dell'Impresa, deve essere idoneo a svolgere le funzioni previste dal presente appalto e deve godere della fiducia della Società Minimetrò S.p.A.

Tale personale dovrà essere adeguatamente formato, addestrato e aggiornato professionalmente anche in ordine ai rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e alle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale.

Durante l'orario di lavoro ogni addetto dovrà sempre indossare l'abbigliamento professionale idoneo all'espletamento delle mansioni oggetto del presente contratto,

mantenuto in condizioni decorose, portare ben visibile il tesserino di riconoscimento, riportante la denominazione dell'Impresa, la matricola o nominativo, corredato di fotografia. Il personale deve essere dotato dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie anche per comunicare con la propria sede e garantire sempre il corretto funzionamento delle stesse.

Le apparecchiature e/o i dispositivi devono intendersi in dotazione personale a tutti gli addetti al servizio in questione.

Qualora nel corso dell'attività, il personale dovesse riscontrare anomalie, situazioni di pericolo o di emergenza, dovrà tempestivamente segnalarle al Posto Centrale di Controllo (P.C.C.) del Minimetrorò.

Durante lo svolgimento del servizio il personale addetto dovrà mantenere un contegno irreprezibile ed agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale del caso.

Gli interventi sono effettuati dal personale dipendente dell'Impresa e sono condotti con personale idoneo, di provate capacità, opportunamente addestrato anche in merito alle problematiche inerenti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro ed adeguato qualitativamente e numericamente alle necessità connesse agli obblighi derivanti dal presente appalto.

Il personale che l'Impresa destinerà al servizio presso il sistema di trasporto Minimetrorò, in osservanza scrupolosa dei suddetti profili, dovrà manifestare in ogni occasione cortesia e disponibilità nei confronti dell'utenza.

Il personale dell'Impresa che presta il proprio servizio per l'esercizio pubblico del sistema di trasporto Minimetrorò, ove previsto, è obbligato a partecipare alle riunioni di coordinamento e pianificazione delle attività che si tengono con cadenza settimanale presso il posto centrale di controllo del Minimetrorò ubicato nella stazione di Pincetto. Tali riunioni sono indette dai responsabili del servizio di gestione e manutenzione del Minimetrorò.

#### **ART. 6 - DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto ha la durata di 25,2mesi dalla data di decorrenza dello stesso, stabilita nel giorno 25 novembre 2020.

Al termine del contratto (31 dicembre 2022) Minimetrò S.p.A. ha la facoltà di prorogare il servizio in argomento, a suo insindacabile giudizio, mediante comunicazione scritta all'Impresa, per un ulteriore periodo di sei mesi, e comunque per il tempo necessario a completare la procedura di gara al fine di individuare il nuovo contraente. L'Impresa si impegna pertanto a prorogare, il servizio agli stessi patti, prezzi e condizioni.

#### **ART. 7 - CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo per l'espletamento del servizio di cui al presente contratto è determinato dal prezzo complessivo offerto dall'Impresa nell'offerta economica pari a € 177.938,23 (Euro centosettantasettemilanovecentotrentotto/23) IVA esclusa, di cui costi della sicurezza - compresi quelli per l'eliminazione delle interferenze- pari a € 6.381,83 (Euro seimilatrecentottantuno/38). Il contratto è stipulato a corpo ed il prezzo offerto dall'Impresa è fisso ed invariabile.

#### **ART. 8 - MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento dei corrispettivi è effettuato all'Impresa secondo quanto indicato nel capitolato d'appalto, sulla base delle fatture emesse da quest'ultima conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia nonché dal capitolato d'appalto.

Ciascuna fattura deve indicare, oltre al dettaglio di tutte le prestazioni cui fa riferimento, il codice CIG relativo all'affidamento di cui trattasi, l'IBAN relativo al conto corrente dedicato, così come comunicati a Minimetrò S.p.A., in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ex Lege n. 136/2010 e s.m.i.

Tutti i pagamenti sono subordinati alla acquisizione del D.U.R.C. attestante il regolare espletamento degli obblighi contributivi da parte dell'Impresa.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà mediante bonifico su un conto corrente dedicato ai sensi di quanto previsto dal capitolato d'appalto. Con i prezzi offerti, l'Impresa si intende compensata di tutti gli oneri impostigli con le norme previste nel capitolato d'appalto e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

## **ART. 9 – PENALI**

In tutti i casi previsti dall'art. 11 del capitolato d'appalto, in cui l'Impresa non osservi gli obblighi contrattuali, la società Minimetrò S.p.A. si riserva di applicare penalità per ogni inadempimento, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

Tutte le contestazioni saranno rivolte all'Impresa per iscritto dal Referente responsabile designato da Minimetrò S.p.A.

La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale l'Impresa si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Le somme dovute a titolo di penale dall'Impresa sono trattenute da Minimetrò S.p.A. sugli importi dovuti o sulla cauzione definitiva.

In quest'ultima ipotesi, l'Impresa è obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale al valore originario entro dieci giorni da quello del ricevimento della comunicazione del relativo avviso con raccomandata A.R. o P.E.C., pena la risoluzione del contratto.

Qualora l'inadempimento contrattuale con facoltà per Minimetrò S.p.A. di rescindere il contratto al secondo episodio nel corso della durata del contratto determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il Referente responsabile della società Minimetrò S.p.A. propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

## **ART. 10 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO, REVOCA E RECESSO**

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti e da quelle previste dal capitolato d'appalto, la società Minimetrò S.p.A. si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato d'appalto e negli atti e documenti in esso richiamati.

In tal caso Minimetrò S.p.A. avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa.

Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che Minimetrò S.p.A., senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r. nei seguenti casi:

- mancata osservanza e rispetto dei principi e delle regole comportamentali contenuti nel codice etico;
- qualora venisse accertata la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte del soggetto aggiudicatario;
- cessazione o fallimento dell'aggiudicatario;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Minimetrò S.p.A.

È facoltà di Minimetrò S.p.A. recedere, ex art. 1671 Codice Civile, unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'Impresa un indennizzo relativo alle spese sostenute, ai lavori eseguiti e al mancato guadagno.

Qualora poi il Comune di Perugia, ente concedente del pubblico servizio di trasporto, esercitasse il proprio diritto di revoca o di recesso nei confronti della concessionaria Minimetrò S.p.A., nei termini previsti dal contratto di servizio in essere tra le suddette parti, tale particolare condizione determinerà automaticamente la risoluzione del contratto che Minimetrò S.p.A. stipulerà con l'Impresa.

L'Impresa, per il caso in specie, avrà diritto al pagamento delle sole prestazioni eseguite, purché svolte correttamente ed a perfetta regola d'arte, secondo i corrispettivi previsti,

rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

In caso di revoca si applicherà la normativa vigente in materia.

#### **ART. 11- CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali l'Impresa, giusta quanto stabilito all'articolo 6 del disciplinare di gara, ha costituito una cauzione definitiva di € 8.997,00 (euro ottomilanovecentonovantasette/00 ) pari al 5% del corrispettivo netto contrattuale mediante polizza fideiussoria nr. 1734384 (**Allegato "1"**).

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

#### **ART. 12- POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE**

A copertura di tutti i rischi derivanti dall'appalto nonché di tutti i danni derivanti a Minimetrò S.p.A., giusta quanto stabilito all'articolo 17 del capitolato d'appalto, l'Impresa ha sottoscritto, per tutta la durata dell'appalto, la polizza di Responsabilità Civile numero 406517656 in data 18/01/2021 rilasciata dalla Società AXA ASSICURAZIONI SPA - Agenzia di PASSAGGIO DI BETTONA (PG) per un massimale unico annuo non inferiore ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per ciascun sinistro, senza alcun sotto limite per danni a persona o cose.

La polizza, che si allega al presente contratto (**Allegato "2"**), è comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi a garanzia di eventuali danni, nessuno escluso, che possano essere causati a persone o cose nell'espletamento del servizio inerente all'appalto, sollevando con ciò Minimetrò S.p.A. da ogni e qualsiasi responsabilità.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.

L'esistenza di tale polizza non libera l'Impresa dalle proprie responsabilità, avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia.

#### **ART. 13 - RISERVATEZZA**

L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'Impresa si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze della società Minimetrò S.p.A. di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Impresa se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza varranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto.

L'Impresa sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

#### **ART. 14- SOSPENSIONE DEI SERVIZI**

L'Impresa non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la società Minimetrò S.p.A.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Impresa costituisce inadempimento contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso la società Minimetrò S.p.A. procederà all'incameramento della cauzione definitiva di cui al disciplinare di gara, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Impresa per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla società Minimetrò S.p.A. e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

#### **ART. 15- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietata, da parte dell'Impresa, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera d 1), 2) e 3) del D.Lgs. n. 50/2006.

In caso di inosservanza da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della società Minimetrò S.p.A. al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

#### **ART. 16 – RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'IMPRESA**

In ordine alle responsabilità ed agli obblighi dell'Impresa le parti richiamano l'art. 12 del capitolato d'appalto.

#### **ART. 17 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

L'Impresa, giusta quanto disposto dall'articolo 4 del capitolato d'appalto, indica che il proprio Referente responsabile è il Sig. Bagnetti Gianni e che il recapito telefonico fisso e mobile, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica del suddetto Responsabile sono i seguenti: recapito telefonico fisso 075/9880190 – mobile 335/7046411 – Fax 075/9880190 – e-mail : [info@bagnetti-impianti.it](mailto:info@bagnetti-impianti.it) – [gianni.bagnetti@bagnetti-impianti.it](mailto:gianni.bagnetti@bagnetti-impianti.it)

Il Referente responsabile è l'unico referente nei confronti della società Minimetrò S.p.A. in ordine a tutte le problematiche e contestazioni inerenti il servizio stesso. Il Referente responsabile ha la responsabilità della gestione del personale e della tenuta dei turni di lavoro.

#### **ART. 18 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA SOCIETA' MINIMETRO' S.P.A.**

L'attuazione dell'oggetto contrattuale ed il regolare adempimento di tutte le prestazioni previste sarà seguita, controllata e verificata dalla Società Minimetrò S.p.A. per mezzo del proprio dipendente, nominato Referente responsabile del Servizio, Ing. Luca Patiti.

Il Referente responsabile della società Minimetrò S.p.A. curerà i rapporti con il Referente responsabile designato dall'Impresa, di cui al precedente articolo, ed avrà in particolare il compito di:

- controllare e verificare che il servizio venga eseguito secondo i tempi e le modalità previste nei documenti contrattuali;

richiedere e concordare le eventuali prestazioni integrative ed aggiuntive ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da definirsi previa sottoscrizione di specifico Atto di Sottomissione. Nell'espletamento delle proprie funzioni il Responsabile dei Servizi si avvarrà dei seguenti Assistenti di Esecuzione:

-Dott. Marco Brustenga: referente SLA contrattuali

-Dott. Ing. Monia Mariani: referente tenuta contabile contrattuale

#### **ART. 19 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

Le parti danno atto che, giusta quanto disposto dall'articolo 22 del capitolato d'appalto, è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze. L'Impresa dà atto di avere consegnato la documentazione aggiornata prevista dallo specifico elenco "Documentazione Obbligatoria" riportato in allegato al capitolato d'appalto.

#### **ART. 20 – DOMICILIO DELL'IMPRESA, CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

A tutti gli effetti del presente atto l'Impresa elegge domicilio legale presso:

Via I Maggio,1 – 06089 Torgiano - Perugia

Le eventuali controversie tra Minimetrò S.p.A. e l'Impresa che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, sono deferite all'Autorità Giudiziaria, foro di Perugia con esclusione della competenza arbitrale.

#### **ART. 21 – TUTELA DEI DATI PERSONALI**

I dati personali conferiti dall'Impresa sono raccolti e trattati ai fini della stipula e gestione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

#### **ART. 22 – ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO**

Tutte le eventuali spese inerenti la stipula del presente contratto sono a carico dell'Impresa.

L'imposta sul Valore Aggiunto è a carico di Minimetrò S.p.A.

## **ART. 23 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati, sottoscritti da entrambi i contraenti, agli atti della società Minimetrò S.p.A., i seguenti documenti:

- il capitolato d'appalto comprensivo degli allegati;

## **ART. 24 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

L'Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, sia nei rapporti verso la società Minimetrò Spa sia nei rapporti con eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

L'Impresa che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla società Minimetrò S.p.A. e alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Perugia.

La predetta legge 136/2010 e smi trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. L'Impresa si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte della società Minimetrò S.p.A. sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

L'Impresa è tenuta a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale Il soggetto aggiudicatario entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a

comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ai fini dell'art.3, co.7, della L.136/2010 L'Impresa è tenuta altresì a comunicare alla società Minimetrò S.p.A. gli estremi di cui sopra riferiti agli eventuali subcontraenti.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla società Minimetrò S.p.A. il seguente codice identificativo gara (CIG): **8535646DE5**.

#### **ART. 25 – NORME DI RINVIO E RIFERIMENTI NORMATIVI**

Si applica quanto disposto dall'articolo 24 del capitolato d'appalto.

#### **ART. 26 – CLAUSOLA FINALE**

Qualsivoglia modifica al presente contratto richiede la forma scritta. Eventuali omissioni o ritardi nella richiesta di adempimento del contratto da parte della Minimetrò S.p.A. non costituiscono in nessun caso rinuncia implicita ai diritti spettanti alla stessa che la medesima si riserva di esercitare nei limiti della prescrizione legale.

Letto, approvato e sottoscritto

Perugia, li 01.02.2021

Per la Minimetrò S.p.A.

**MINIMETRO S.p.A.**  
**AMMINISTRATORE UNICO**  
**(Dott. Sandro Angelo Paiano)**

Per L'Impresa

**F.lli BAGNETTI s.r.l.**  
**Via Il. Maggio, 1**  
**06089 TORGIANO (PG)**  
**c. f. e p. IVA 03317550543**

